## PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.26 BIS DELLO STATUTO COMUNALE

Si propone la modifica dell'art. 26 bis del vigente Statuto Comunale prevedendo una diversa tempistica per la presentazione delle linee programmatiche di mandato e pertanto del DUP in funzione dell'insediamento di una nuova amministrazione.

La proposta di modifica di seguito riportata evidenzia le cancellazioni con linea continua, i nuovi inserimenti in grassetto e tra parentesi doppie.

## Art. 26 bis

## Prima seduta del Consiglio comunale ((e presentazione linee programmatiche di mandato))

- 1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:
- a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo;
- e) elezione del Presidente del Consiglio comunale.
- 3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
- 4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 26 ter e 26 quater.
- 5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
- 6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- ((7. Le linee programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sono presentate, da parte del Sindaco, per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, non successivamente al primo bilancio di previsione di competenza.))